

OGGETTO: **VVAS-2021_40. Comune di Nettuno (RM).** Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, ex art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006, relativa alla “*Variante Urbanistica ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 per il Progetto di ampliamento dell’Aviosuperficie di via dello Scopone*”, Nettuno (RM).

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che:

- Il Comune di Nettuno, in qualità di *Autorità Procedente*, con nota prot. n. 74752 del 02/12/2021, acquisita al protocollo regionale in data 03/12/2021 con prot.n. 01003272, ha presentato presso la scrivente Area (di seguito *Autorità Competente*) istanza di Verifica di Assoggettabilità a Vas, ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. n.152/2006, per l’avvio della procedura relativa alla “*Variante Urbanistica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010, per il progetto di ampliamento dell’aviosuperficie di via dello Scopone a Nettuno*”;
- La scrivente Area, con nota prot.n. 0158337 del 16/02/2022, ha chiesto all’Autorità Procedente integrazioni documentali e chiarimenti in merito ai riferimenti normativi richiamati nell’istanza ai fini della corretta attivazione della procedura;
- L’*Autorità Procedente*, con nota prot. 49025 del 12/08/2022, acquisita in pari data con i protocolli n. 0795358 e n. 0795609, ha trasmesso tutta la documentazione integrativa necessaria ai fini dell’avvio dell’iter procedurale relativo alla variante in analisi;

RILEVATO che il Rapporto Preliminare di assoggettabilità a VAS, acquisito con prot. n. 01003272 del 03/12/2021, contiene una proposta di individuazione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere nella fase di consultazione;

DATO ATTO che, con nota prot. n. 1031137 del 19/10/2022, l’Autorità Competente ha comunicato e integrato l’elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere nel procedimento, di seguito indicati, rendendo disponibile, tramite un apposito Link, il Rapporto Preliminare (di seguito RP) e la documentazione inerente alla variante, in formato digitale:

- **Regione Lazio, Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica:**
 - *Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale.*
- **Regione Lazio, Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo:**
 - *Area Tutela del Territorio;*
 - *Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche.*
- **Regione Lazio, Direzione Regionale Ambiente:**
- **Regione Lazio, Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti;**
- **Regione Lazio, Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità;**
- **Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste:**

- *Area Affari Generali e Usi Civici.*
- **Città Metropolitana di Roma Capitale:**
 - *Dipartimento II “Mobilità e Viabilità”;*
 - *Dipartimento III “Ambiente e Tutela del territorio: acqua, rifiuti, energia, aree protette”;*
 - *Dipartimento IV “Pianificazione, Sviluppo e Governo del territorio”.*
- **Ministero della Cultura:**
 - *Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio - Roma;*
 - *Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma e Rieti;*
- **ARPA Lazio, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio;**
- **Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale;**
- **Autorità ATO n.4 “Lazio Meridionale – Latina”, Segreteria Tecnico operativa;**
- **Acqualatina S.p.A.;**
- **ASL Roma 6: Dipartimento di Prevenzione.**
- **Consorzio di Bonifica Litorale Nord;**
- **Ente Nazionale per l’Aviazione Civile;**
- **Comune di Aprilia, Provincia di Latina, Settore VIII Ambiente ed Ecologia**

PRESO ATTO che da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale sono pervenuti i seguenti pareri, note e contributi:

1. **Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento IV “Pianificazione Strategica e governo del territorio”, Servizio 1 “Urbanistica e attuazione del PTMG”:** parere trasmesso con nota prot. n. 0174773 del 11/11/2022, acquisita in pari data con il prot.n. 1128532;
2. **Regione Lazio, Direzione Regionale “Infrastrutture e Mobilità”, Area Trasporto Marittimo-aeroporti ed Infrastrutture della Mobilità Sostenibile”:** parere trasmesso con nota prot. 1137962 del 14/11/2022;
3. **Comune di Aprilia, Provincia di Latina, Settore VIII “Ambiente ed Ecologia”:** parere trasmesso con nota prot.n.0113600 del 17/11/2022, acquisita in pari data con prot.n. 1157242;
4. **ASL Roma 6, Servizio Igiene e Sanità Pubblica:** parere trasmesso con nota prot. n. 80140 del 17/11/2022, acquisita con prot. n. 1159121 del 18/11/2022;
5. **Consorzio di Bonifica Litorale Nord:** parere trasmesso con nota prot. n. 17124 del 18/11/2022, acquisita con prot. 1163131 del 18/11/2022;
6. **Regione Lazio, Direzione Regionale per “le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica”, Area “Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale”:** parere trasmesso con nota prot. 1176557 del 22/11/2022;
7. **ARPA LAZIO, Agenzia regionale Protezione Ambientale del Lazio:** parere trasmesso con nota prot.n. 83263 del 30/11/2022, acquisita in pari data con prot.n. 1210599;


DATO ATTO che l’Autorità Competente, con nota prot. n. 1176657 del 22/11/2022, ha comunicato all’Autorità Procedente l’elenco dei pareri pervenuti da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale, chiedendo all’Autorità Procedente quanto di seguito specificato:

- riscontro in merito all’elenco dei pareri acquisiti da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale, ai sensi dell’art. 12, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, e contestuale trasmissione di eventuali ulteriori pareri non ancora pervenuti alla scrivente Area;
- eventuali ulteriori considerazioni utili alla conclusione dell’istruttoria, incluse le modalità di accoglimento delle indicazioni fornite e/o condizioni impartite da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale, ai sensi dell’art.12, comma 4, del D.Lgs. n.152/2006;

PRESO ATTO che l’Autorità Procedente non ha fornito alcun tipo di riscontro in riferimento alla nota di cui sopra;

VERIFICATO che il Rapporto Preliminare trasmesso ha evidenziato le informazioni di seguito riportate che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni:

- La variante Urbanistica, proposta ai sensi dell’ex art. 8 del DPR 160/2010, è finalizzata a un intervento di adeguamento con ampliamento di una Aviosuperficie esistente, sita in località “Scopone” nel Comune di Nettuno, accessibile dall’omonima strada comunale che congiunge la S.P. 12-a via Santa Maria Goretti alla S.P. 87-b Velletri-Nettuno in località Piscina Cardillo.




Vista aerofotogrammetrica



Foto aerea

- L’area pertinenziale dell’aviosuperficie, gestita dal 1999 all’Associazione Sportiva dilettantistica (ASD) “Ali Nettuno”, si colloca su terreni distinti in catasto al Foglio 8, particelle 24/p, 1653, 1870 e 1872, con superficie complessiva di mq 35.040,00.



Stralcio catastale



- L'area interessata dalla Variante, secondo le previsioni del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Nettuno approvato con D.G.R. n. 568 del 22/05/1973 e successiva variante approvata con D.G.R. n. 647 del 12/02/1985, ricade in zona "S2" (zona rurale), di cui all' art. 33 delle NTA del PRG.
- La variante urbanistica, proposta ai sensi dell'ex art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, è finalizzata alla realizzazione di interventi di adeguamento con ampliamento della struttura esistente, con previsione di modifica della destinazione urbanistica dell'area di intervento, da "Sottozona S2 – rurale" a "Zona Servizi Privati – Zona omogenea F" ai sensi del DI 1444/1968, "sottozona speciale" con destinazione d'uso specifica per aviosuperfici, indici e parametri di progetto, determinati come previsto dall'art.3 della L.R. 41/1997 modificato dall'art. 4 della L.R. 9/2012".
- Il perimetro areale dell'aviosuperficie attualmente comprende la pista, piazzali di manovra, una area adibita a parcheggio, e due fabbricati contigui all'accesso che occupano una superficie lorda di 1.494,47 mq, dei quali, il primo è destinato ad attività sportive/bar/servizi con superficie di 656,17 mq, legittimato da concessione edilizia in sanatoria n. 403/98 del 22/07/1998; il secondo, posto a bordo pista, destinato al ricovero degli aeromobili leggeri con hangar/deposito/servizi di 532,27 mq con annessa tettoia di 306,03 mq per complessivi 838,30 mq realizzato con P.d.C. n. 10/2018 del 26/01/2018.
- L'aviosuperficie, in esercizio dal 1999, ha acquisito specifica autorizzazione dall'ENAC e parere favorevole della ASL con prot. n. 3522/4 del 26/11/1999, rilasciato a seguito della valutazione di impatto acustico ambientale ed aeronautico datata 29/09/1999 e successivo rapporto sulle misure fonometriche effettuate in data 21/11/1999 ai fini della conferma del rispetto dei livelli di rumorosità previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 e dal D.M. 16/03/1998 in coincidenza di simulazioni di attività di volo. L'aviosuperficie attualmente ospita <<la sede operativa sede operativa del Gruppo Volo Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo di Protezione Civile Aquino Castrocielo operante nel settore della prevenzione nonché [...] la stazione radio base dell'Associazione Protezione Civile Si.Ra.In. che [...] garantisce la copertura radio ai velivoli impiegati nell'attività di protezione civile>>.
- In relazione agli obiettivi della Variante prevista, il progetto di ampliamento, finalizzato prevalentemente a <<implementare l'attività sportiva, didattica, turistica e promozionale nei settori del volo a motore, del volo da diporto o sportivo con apparecchi provvisti di motore>>, è altresì volto a realizzare un presidio utile nel territorio per svolgere attività di protezione civile, prevenzione incendi boschivi e sicurezza marina costiera, ancorché d'ambito sanitario e di pronto intervento.
- Il progetto proposto in variante, prevede di realizzare accanto al fabbricato esistente due nuovi magazzini 'hangar' di 808,00 mq ciascuno, collegati da una tettoia di 306,03 mq con superficie lorda occupata complessiva di 1.992,03 mq., nel rispetto della normativa regionale di cui alla LR 41/1997, come modificata dalla LR 9/2012, <<per la realizzazione di aviosuperfici [...] con un indice di utilizzazione territoriale non superiore a 0,1 metri mq/mq e con un'altezza massima non superiore a 4.50 ml alla gronda>>, e prevede in modo specifico i seguenti dati dimensionali:

Sup. Catastale = 35.040,00 mq

Indice copertura= 0,1 mq/mq

H max = 4,5 ml

Da cui

SUL max = (35.040,00 x 0,1) = 3.504,00 mq

SUL esistente = 1.494,47 mq

SUL max realizzabile= (3.504,00 - 1.494,47) =
2.009,53 mq

SUL progetto= 1.992,03 mq


da cui

SUL progetto (1.992,03 mq) < SUL max
realizzabile (2.009,53 mq)


L'aviosuperficie, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. n. 41 del 10/11/1997 e ss.mm. e ii., <<deve essere dotata di adeguate aree da destinare a parcheggi nella misura minima pari a 0.20 metri quadrati/metri quadrati della superficie utile lorda realizzata>>, pertanto con <<SUL massima di 3.504,00 mq la superficie minima da destinare a parcheggio dovrà essere di 700,80 mq>>.

Il parcheggio pertinenziale dell'aviosuperficie, posto in prossimità dell'accesso principale su via dello Scopone, prospiciente il fabbricato bar e servizi, presenta una superficie di 2.400,00 mq superiore alle previsioni dimensionali della norma in base alle superfici utili ammissibili, risultando pertanto <<sufficiente per l'ampliamento delle superfici previste dal presente progetto>>.

I due nuovi edifici Hangar << saranno realizzati a fianco del fabbricato esistente destinato al ricovero degli aeromobili leggeri su una parte dell'area dell'aviosuperficie già utilizzata come area a parcheggio dei velivoli e area di manovra senza compromettere ulteriori superfici permeabili del lotto di pertinenza dell'aviosuperficie>>.



Fabbricato n. 1 - Progetto 1 (tav a)



Fabbricato n. 1 - Progetto 1 (tav b)

• **Schema generale di Piano / Progetto:**

La Variante proposta in ambito generale comporta un ampliamento di superficie pari 1.992,03 mq , e prevede in modo più specifico i dati schematizzati nella tabella di seguito illustrata:

DATI GENERALI DI PIANO / PROGETTO	
ANTE OPERAM	POST OPERAM
Zona di P.R.G. vigente Sottozona S2 – rurale”, di cui all’art. 33 delle NTA	Zona di P.R.G. vigente “Zona Servizi Privati – Zona omogenea F”, ai sensi del DI 1444/1968, in “sottozona speciale” con destinazione d’uso specifica per aviosuperfici, indici e parametri di progetto, determinati



	come previsto dall'art.3 della L.R. 41/1997 modificato dall'art. 4 della L.R. 9/2012;
SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO in zona S2 mq 35.040,00	SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO in "Zona Servizi Privati – Zona omogenea F", ai sensi del DI 1444/1968, "sottozona speciale" mq 35.040,00
SUL max = (35.040 x 0,1 mq/mq) = 3.504,00 mq	SUL max realizzabile (3.504,00 mq - mq 1.494,47) = 2.009,53 mq
SUL ESISTENTE - SUPERFICIE TOTALE COPERTA FABBRICATI ESISTENTI = mq 1.494,47	SUL PROGETTO - SUPERFICIE TOTALE COPERTA compresi gli ampliamenti = 1.992,03 mq
- EDIFICIO BAR/SERVIZI 656,17 mq - EDIFICIO RICOVERO AEREOMOBILI, HANGAR, DEPOSITO/SERVIZI 532,27 mq con annessa tettoia di 306,03 mq per complessivi 838,30 mq	- EDIFICIO HANGAR 1 = Superficie coperta 808,00 mq - EDIFICIO HANGAR 2 = Superficie coperta 808,00 mq - TETTOIA COPERTURA COLLEGAMENTO ED. 1 – ED.2 = 306,03 mq Superficie in ampliamento = mq 1.595,03
AREA PARCHEGGIO di pertinenza dell'aviosuperficie con fondo in conglomerato bituminoso ubicata presso l'accesso di circa 2.400 mq	

- l'Amministrazione Comunale di Nettuno con Deliberazione di C.C. n. 44 del 21/12/2019 ha preso atto dell'istanza di ampliamento da parte della Società Proponente gestrice dell'Aviosuperficie per approvare il progetto in variante al vigente PRG nel rispetto dell'art. 2, comma 4, L.R. n. 41 del 10/11/1997 e ss.mm. e ii. e dell'art. 8 del D.P.R.160/2010, al fine di consentire una nuova classificazione urbanistica coerente con le strutture legittimamente realizzate, favorendo al contempo un incremento delle attività svolte per ripristinare la situazione dell'aviosuperficie del 1999, per aumentare la capienza del numero di aeromobili ricoverati nella struttura e il traffico aereo connesso.

CONSIDERATO che, il Rapporto Preliminare contiene una analisi SWOT, svolta ai fini di descrivere in modo specifico gli effetti della variante su ecosistema/qualità delle acque/ suolo e sottosuolo/qualità dell'aria/rumore/paesaggio e cultura/economia/traffico e mobilità, ancorché <<valutare i punti di forza (strengths), debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats)>>, riportata nel paragrafo 8.9 relativo agli "Obiettivi ed azioni di sviluppo", e di seguito richiamata:

Tema	Punti di forza	Punti di debolezza	Opportunità	Minacce	Obiettivi
Ecosistema	L'intervento non interferisce con elementi vegetali protetti e con la fauna	La fruizione per attività sportive, anche se contenuta, attua comunque, una pressione antropica	Creare una base logistica per istituzioni pubbliche e di carattere scientifico che utilizzano droni e velivoli ultraleggeri per effettuare attività di monitoraggio ambientale	Non risultano Minacce significative	Preservare la qualità ecosistemica esistente nell'ambito territoriale di riferimento.
Qualità delle acque	L'intervento non interferisce con il sistema idrico superficiale. La falda acquifera al di sotto dell'aviosuperficie risulta comunque relativamente protetta da eventuali inquinanti che possono venire rilasciati accidentalmente sulla superficie del suolo essendo la pista ed i piazzali di manovra già realizzati in conglomerato bituminoso			Non risultano minacce significative per la qualità delle acque	Preservare la qualità delle acque



Suolo e sottosuolo	L'area è pianeggiante e non ricade in aree di rischio indicate dal PAI.	Nessuno	Si tratta di un'area idonea per l'esecuzione di una attività sportiva dedicata al volo in quanto pianeggiante e pianeggiante priva di ostacoli.	Nessuna	Preservare la qualità del suolo
Qualità dell'aria	L'attività di volo presuppone l'uso di aerei di piccole dimensioni che una volta eseguita la fase di decollo e atterraggio volano a circa 300 m di altezza. Il numero di mezzi normalmente presente è pari a 2-3 ogni ora. Gli effetti sulla qualità dell'aria sono pertanto marginali	I punti di debolezza sulla componente sono poco significativi	Le opportunità possono essere legate alla possibilità di raggiungere l'area da appassionati del volo che vengono da fuori e vogliono utilizzare la pista di volo per visitare i luoghi senza dovere aggravare il traffico stradale	Gli studi e le valutazioni fatte non dimostrano criticità sulla componente qualità dell'aria	Preservare la qualità dell'aria
Rumore	L'aviosuperficie è in esercizio dal 1999. Per l'autorizzazione all'esercizio è stato rilasciato dalla ASL apposito parere favorevole prot. n. 3522/4 del 26/11/1999 rilasciato a seguito della valutazione di impatto acustico ambientale ed aeronautico datata 29/09/1999 ed il successivo rapporto sulle misure fonometriche effettuate in data 21/11/1999	Le attività rumorose connesse con l'esercizio dell'aviosuperficie sono correlate al rumore degli aeromobili durante le fasi di decollo ed atterraggio che avverranno esclusivamente durante l'orario diurno. Non si ritiene che l'implementazione dell'attività dell'aviosuperficie produrrà un incremento del rumore	L'intervento è finalizzato all'esercizio della pratica del volo da parte di privati e enti pubblici rispettando i limiti della zonizzazione acustica vigente	Le verifiche acustiche eseguite ipotizzando scenari conservativi	Rispettare i limiti di qualità acustica imposti dalla zonizzazione vigente
Paesaggio e cultura	Si tratta di un ampliamento di un'aviosuperficie esistente	Inserimento di due nuove volumetrie	L'aviosuperficie rappresenta un sito dove si diffonde la conoscenza del volo sotto tutti gli aspetti	Per ridurre l'interferenza visiva i nuovi hangar sono ubicati in adiacenza alla struttura esistente	Realizzare i nuovi fabbricati in adiacenza alla struttura esistente



Economia	L'attività dell'aviosuperficie offre la possibilità di diversificare la fruizione ricreativa dell'area, con possibili sinergie alle attrattive storico-culturali e paesaggistiche della zona. Inoltre l'aviosuperficie può essere utilizzata anche per situazioni di emergenza, in quanto idonea per l'atterraggio di elicotteri e per finalità di protezione civile	A livello economico non risultano aspetti negativi	L'attività dell'aviosuperficie offre la possibilità di diversificare la fruizione ricreativa dell'area, con possibili sinergie alle attrattive storico-culturali e paesaggistiche della zona. Inoltre l'aviosuperficie può essere utilizzata anche per situazioni di emergenza, in quanto idonea per l'atterraggio di elicotteri e per finalità di protezione civile	Non risultano minacce dal punto di vista economico.	Creare un'opportunità per sviluppare la pratica del volo e realizzare un sito attrezzato per finalità di pubblica utilità. Offrire una base logistica per l'uso di velivoli nel campo del monitoraggio ambientale.
Traffico e mobilità	Il sito ha una scarsa attrattiva di traffico. L'accessibilità all'area è favorita dalla S.P. 12a e dalla S.P. 87d che la connettono alla S.S. Pontina	Il limitato traffico attratto e la facilità di accesso non determinano punti di debolezza significativi	Diversificare i punti di interesse presenti nel contesto territoriale di riferimento. Realizzare un accesso rapido sul territorio in caso di emergenze sanitarie e di protezione civile	Non emergono minacce	Mettere a disposizione la struttura per agevolare l'accesso all'area in momenti di emergenza sanitaria e attività legate alla protezione civile

- **CONSIDERATO CHE** nel Rapporto Preliminare sono inoltre descritti i diversi impatti derivanti dalla realizzazione della proposta di Variante, e specificatamente evidenziato che gli effetti su salute, clima acustico, rifiuti, mobilità, effetti economici sul territorio e ricadute occupazionali, non rilevano particolari criticità;

Componente ambientale	Possibile impatto	SI/NO
Biodiversità	L'intervento può modificare lo stato di conservazione di habitat	NO
	L'intervento può modificare/influenzare l'areale di distribuzione di specie animali selvatiche?	NO
	L'intervento può incidere sulla connettività tra ecosistemi naturali?	NO
Acqua	L'intervento può determinare una variazione negli utilizzi delle risorse idriche?	NO
	L'intervento può comportare modificazioni alla portata dei corpi idrici superficiali?	NO
	L'intervento può determinare scarichi in corpi recettori (superficiali o sotterranei)?	NO: solo sgrondo acque meteoriche
	L'intervento può comportare la contaminazione, anche locale, di corpi idrici?	NO
	L'intervento può comportare una variazione del carico inquinante dei reflui destinati agli impianti di depurazione?	NO: i reflui civili sono avviati al collettore fognario di via dello Scopone
Suolo e sottosuolo	L'intervento può interferire con la falda?	NO
	L'intervento può comportare contaminazione del suolo?	NO




	L'intervento può comportare degrado del suolo (desertificazione, perdita di sostanza organica, salinizzazione, ecc)?	NO
	L'intervento può incidere sul rischio idrogeologico?	NO
	L'intervento può determinare variazioni nell'uso del suolo in termini quantitativi e/o qualitativi?	NO: l'intervento insiste su un'area già antropizzata
	L'intervento può comportare variazioni nell'uso delle risorse del sottosuolo	NO
Paesaggio	L'intervento inserisce elementi che possono modificare il paesaggio ed i vincoli ad esso legati?	NO
	L'intervento prevede interventi sull'assetto territoriale?	SI: necessita di variante urbanistica per una diversa classificazione della Zona
Qualità dell'aria	L'intervento può comportare variazioni delle emissioni inquinanti?	SI: per le attività di cantiere. In fase di esercizio è poco significativo (limitata al poco traffico indotto dagli ospiti della struttura)
Clima acustico	L'intervento può comportare variazioni del clima acustico?	Poco significativo
Mobilità	L'intervento comporta aumento dei flussi di traffico?	SI: non significativo perché limitato al poco traffico indotto dai soci e fruitori dell'aviosuperficie
Rifiuti	L'intervento comporta produzione di rifiuti?	SI: Non significativo. perché si generano pochi rifiuti dalla manutenzione ordinaria degli aerei.
Energia	L'intervento comporta consumi energetici	SI: Non significativo. Perché limitata alla videosorveglianza, all'illuminazione e agli allacci per eventuali attrezzature per la manutenzione dell'area e degli aerei. L'attività del volo è solo diurna.
Salute umana	L'intervento prevede azioni che possono comportare rischi per la salute umana?	NO: l'aviosuperficie riveste il carattere di pubblica utilità ed è disponibile per emergenze sanitarie e per attività di protezione civile
	L'intervento può comportare variazioni nell'emissione di radiazioni elettromagnetiche?	NO
Popolazione	L'intervento può comportare impatti negativi di natura socio-economica?	NO: l'Ali Nettuno opera da circa 20 anni e in tutto il periodo di attività non ci sono state controindicazioni di natura socio-economica per la popolazione. Con l'ampliamento dell'aviosuperficie è possibile sviluppare attività di pubblica utilità in sinergia con la vocazione produttiva, agricola e turistico ricreativa presente nel contesto territoriale di riferimento.
Beni culturali	L'intervento può comportare il degrado di beni culturali?	NO

CONSIDERATO che nel Rapporto Preliminare sono stati individuati gli obiettivi derivanti dalle norme di riferimento (Tabella a pagina 54 - Obiettivi derivanti dalla normativa istitutiva) e ad essi sono state correlate le azioni previste per l'attuazione della variante (Tabella a pag. 55 - Correlazione obiettivi e azioni del Piano); ed è stata valutata la coerenza interna della variante nella matrice di pagina 57 del RP;

CONSIDERATO che nel Rapporto Preliminare sono richiamati i seguenti strumenti di pianificazione sovraordinata, per i quali è stata esaminata e valutata l'analisi di coerenza esterna:

• **Piano Regolatore Generale (P.R.G.)**

<<Il Comune di Nettuno è dotato di P.R.G. approvato con D.G.R. n. 568 del 22/05/1973>> e successiva <<Variante[...] per le zone S1, approvata dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 647 del 12/02/1985.



L'area d'intervento <<secondo il vigente P.R.G. è classificata come Zona S2 "Zona Rurale">> che ai sensi dell'art. 33 delle NTA consente << costruzioni necessarie per la conduzione agricola, e limitatamente [...] anche di tipo Residenziale>>, prevedendo la possibilità di <<costruzioni singole [...] su lotti non inferiori a 5.000 mq con indice di fabbricabilità fondiario di 0,05 ed un'altezza massima di 7,50 ml. È obbligatorio il rispetto delle alberature esistenti">>.

• **Piano Territoriale Paesistico P.T.P. n. 10 Latina (non più vigente)**

Nel R.P. è effettuata una analisi di coerenza in riferimento al Piano Territoriale Paesistico non più vigente, P.T.P. n. 10 "Latina", approvato ai tempi con LL.RR. 24/98 e 25/9, evidenziando a tale riguardo che, in riferimento alla tavola E1, l'area di interesse non è soggetta ad alcun vincolo paesaggistico.

• **Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.)**

L'analisi di coerenza è stata effettuata in riferimento al PTPR approvato con D.C.R. n. 5/2021 e pubblicato sul BURL n. 56 del 10/06/2021, supplemento n. 2.

L'area interessata dalla Variante, dalla consultazione delle tavole 35, fogli 400 (A, B, C) del vigente PTPR approvato con D.G.R. n. 5/2021 e pubblicato sul BURL n. 56 del 10/06/2021, risulta così classificata:

Tavola B:

L'area interessata dalla Variante proposta non risulta essere vincolata ai sensi dell'art. 134, comma 1, del Codice D. Lgs. 42/2004. Non sono state fornite informazioni in merito alla presenza o meno di usi civici.

Tavola A:

L'area è prevalentemente inserita nel "Sistema del Paesaggio Insediativo" in ambito di 'Reti, Infrastrutture e Servizi', di cui all'articolo 33 delle N.T.A.; e marginalmente inclusa nel "Sistema del Paesaggio Agrario" in ambito di "Paesaggio Agrario di Valore", di cui all'art. 26 .

Tavola C:

L'area non risulta essere interessata dalla presenza di "Beni del patrimonio naturale e culturale".

• **Piano Territoriale Provinciale Generale (P.T.P.G.)**

Nell'ambito della Pianificazione Sovraordinata si evidenzia che secondo il P.T.P.G. approvato con D.C.P. n.1 del 18/01/2010, secondo il disegno programmatico di struttura, l'area è classificata quale <<area d'intervento territorio agricolo facente parte del "nuovo habitat non urbano" del sistema insediativo morfologico come "ambito di diffusione insediativa in cui riordinare l'insediamento secondo la regola della viabilità podere reticolare", di cui all'art. 50 delle N.T.A. di P.T.P.G. per il quale i Comuni di Anzio e Nettuno provvedono a evitare l'estendersi delle aree insediate recuperandole e riordinandole all'interno dell'ambito di diffusione mantenendo i caratteri tipologici degli insediamenti (residenza, attività miste, nuclei di servizi)>>.

• **Piano di Assetto Idrogeologico e Piano di gestione del rischio alluvioni**

Dalla consultazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato con DPCM del 10/11/2006 e aggiornato con DPCM dell'10/11/2013, l'area dell'aviosuperficie, in riferimento <<alla Tavola 2.04 SUD – Aree sottoposte a tutela di dissesto idrogeologico del Piano Stralcio, non presenta alcuna criticità>>;

• **Piano Regionale di Tutela delle Acque (P.T.A.R.)**

Il Piano di Tutela delle Acque Regionale (P.T.A.R.), approvato con D.C.R. n. 42/2007 e pubblicato sul BURL n. 34 del 10/12/2007, s.o., è stato recentemente aggiornato con D.C.R. n.18 del 23/11/2018 e pubblicato sul BURL n.103 del 20/12/2018, suppl. n. 3.

Nel Rapporto Preliminare <<gli elaborati del Piano [...] sono stati esplicitati nel paragrafo relativo al settore "Risorse Idriche" e "Suolo">>, al paragrafo 8.3 del R.P. pag. 28, riportando le informazioni relative alle "Aree vulnerabili e ad elevata infiltrazione" della Tavola n. 5 del Piano, da cui si evince che l'area rientra in ambito di classe 1 con "Vulnerabilità Elevata", soggetta a tutela ai sensi del D.Lgs. 152/1999; e della tavola n. 7 Obiettivi di Qualità, secondo cui, <<il territorio comunale di Nettuno viene inserito [...] nella classificazione di "Aree d'intervento">>, evidenziando che <<dalla realizzazione dell'intervento previsto dal Piano/Programma non derivano impatti significativi sul settore acqua>>.

L'analisi di coerenza evidenzia inoltre che <<dal punto di vista idrogeologico i depositi affioranti nell'area in studio sono [...] mediamente permeabili per porosità, il coefficiente di permeabilità k è valutabile circa $10^{-3} < k < 10^{-1}$ cm/s, mentre i depositi alluvionali ed eluvio-colluviali, presenti in corrispondenza dei modesti fossi che solcano l'area stessa, presentano una permeabilità piuttosto eterogenea, tipica di questi materiali, che può essere generalmente considerata da mediamente a poco permeabile>>.

Si rileva infine che <<l'intervento non interferisce con il sistema idrico superficiale>> e che <<la falda acquifera al di sotto dell'aviosuperficie risulta comunque relativamente protetta da eventuali inquinanti che possono venire rilasciati accidentalmente sulla superficie del suolo essendo la pista ed i piazzali di manovra già realizzati in conglomerato bituminoso>>.

• **Piano regionale di Risanamento della Qualità dell'Aria (P.R.Q.A.)**

Il vigente P.R.Q.A., approvato con D.C.R. n. 66 del 10/12/2009, è stato aggiornato con D.G.R. n. 539 del 04/08/2020.

Nel Rapporto Preliminare, nel paragrafo relativo all'aria a pagina 30, l'analisi di coerenza è effettuata in riferimento al PRQA non aggiornato.


• **Zonizzazione Acustica del territorio comunale (PZA)**

Il Comune di Nettuno è dotato di Piano di Classificazione del Territorio Comunale in Zone Acustiche, approvato con n. 70 del 22/12/2009.

Occorre evidenziare che nel Rapporto Preliminare, a pagina 51, è erroneamente indicato che il programma in esame ricade <<totalmente in classe IV "Aree di Intensa attività umana">>, specificando che, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 14/11/1997, <<i valori limite di emissione ed immissione diurni e notturni emessi da sorgenti prossime alle aree in questione risultano relativamente contenuti>>; pertanto <<la destinazione d'uso prevista dall'intervento risulta [...] conforme a quelle potenziali ammissibili dal piano di

zonizzazione acustica comunale. L'implementazione dell'attività dell'aviosuperficie, invece, produrrà un incremento del rumore dovuto alla movimentazione, all'atterraggio e al decollo dei velivoli a motore>>.

A tale riguardo occorre rilevare che l'area in variante ricade totalmente in ambito di classe III "Aree di tipo misto – Urbane e rurali" con i limiti di 55 dB (A) diurni e 45 (A) notturni dB, come desumibile dalla [tav. 4 del PZA approvato con n. 70 del 22/12/2009](#) di seguito allegata.



Stralcio della Tav. 4 – Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Nettuno

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.)

Secondo le stime effettuate dal Piano di Gestione dei Rifiuti (P.G.R.) 2019-2025, non vengono individuate direttive o obiettivi da perseguire, risulta pertanto irrilevante l'impatto determinato dall'intervento previsto dal presente Piano/Programma.

TENUTO CONTO dei pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, che risultano pervenuti alla data di redazione del presente provvedimento, in particolare:

- **Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento IV "Pianificazione, Sviluppo e Governo del Territorio", Servizio 1 "Urbanistica e attuazione del PTMG".**

Riguardo alle valutazioni condotte in relazione al Piano Territoriale Provinciale Generale (P.T.P.G.) approvato con D.C.P. n. 1 del 18 gennaio 2010, è evidenziato che nella Tavola Tp2, l'area in analisi è inquadrata in <<ambito di diffusione insediativa in cui riordinare l'insediamento secondo la regola della viabilità podereale reticolare">>, all'interno del quale, come disciplinato dall'art. 50 delle N.T.A. di P.T.P.G., sono definite le direttive specifiche per i Comuni di Nettuno (e Anzio), relativamente alla necessità di <<evitare l'estendersi delle aree insediate recuperandole e riordinandole all'interno dell'ambito di diffusione individuato [...] e mantenere i caratteri tipologici estensivi degli insediamenti (residenza, attività miste e piccoli nuclei di servizi e spazi pubblici)>>.

CMRC evidenzia che l'area in analisi non sia interessata dalla Rete Ecologia Provinciale e non risulti essere compresa nell'ambito del Territorio Agricolo, di cui all'art. 60 delle NA del PTPG.

Pertanto, premesso quanto sopra, e ferma restando la competenza dell'Ente Regionale in ordine alla valutazione ex art. 12 del D.Lgs. 152/06, il Soggetto Competente a livello Ambientale, nel relativo parere, non ha rilevato la necessità di approfondimenti nel Rapporto Preliminare.

- **Regione Lazio, Direzione Regionale "Infrastrutture e Mobilità", Area Trasporto Marittimo-aeroporti ed Infrastrutture della Mobilità Sostenibile".**

La competente Area ha rilasciato il Nulla Osta senza rilevare elementi di criticità.

- **Comune di Aprilia, Provincia di Latina, Settore VIII "Ambiente ed Ecologia".**

L'Amministrazione Comunale di Aprilia evidenzia la necessità che il Comune di Nettuno effettui tutte le verifiche << *sulla legittimità delle opere esistenti, nonché sulla rispondenza alla normativa vigente, anche in materia di sicurezza, della pista di atterraggio e decollo* >>.

In riferimento alle aree di competenza comunale, il Comune di Aprilia segnala quale elemento non trascurabile, la prossimità dell'Aviosuperficie << *con edifici ad uso per attività agricole e residenziali isolati, e con un nucleo abitato perimetrato con la "Variante speciale per il recupero dei nuclei abusivi", approvata dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 622/2012 e successiva presa d'atto del Consiglio comunale di Aprilia con D.C.C. n. 9/2013* >>.

Per quel che concerne gli aspetti inerenti all'impatto acustico, nella nota, viene evidenziato che con D.C.C. n. 16 del 18 giugno 2020 è stato approvato il nuovo Piano di zonizzazione acustica comunale, ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 03 agosto 2001, con relativa *suddivisione del territorio comunale in sei classi acustiche, ciascuna definita da limiti di emissione, di immissione, di attenzione e di qualità delle sorgenti sonore* >>.

L'Amministrazione di Aprilia, rileva che << *l'area di pertinenza comunale, confinante con l'intervento in oggetto, è classificata come classe III "Aree di tipo misto" per la quale trovano applicazione i limiti di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997* >>, evidenziando a tale riguardo che l'aspetto legato alla vicinanza con aree abitate assume particolare rilievo, in considerazione degli obiettivi esplicitati nel Rapporto Preliminare al § 9.8 di implementare le attività dell'Aviosuperficie che inevitabilmente andranno a produrre << *un incremento del rumore dovuto alla movimentazione, all'atterraggio e al decollo dei veicoli a motore [...]* >>.

Tutto ciò premesso, << *al fine di escludere eventuali impatti negativi sulle aree di competenza del Comune di Aprilia, con riferimento all'impatto acustico* >>, nel parere è rilevata la necessità di effettuare << *una valutazione di impatto acustica aggiornata nonché una verifica sul rispetto dei valori limite di immissione presso recettori ubicati nel territorio comunale potenzialmente esposti all'inquinamento acustico derivante dall'attività* >>.

- **ASL Roma 6, Servizio Igiene e Sanità Pubblica.**

Nel relativo parere, l'Azienda Sanitaria Locale evidenzia gli aspetti igienico sanitari per la salute pubblica, rilevando che l'intervento, seppur risulti << *interessare una area agricola a bassa urbanizzazione, comunque non prevede la realizzazione di nuove reti idriche/fognarie, né modifiche al tracciato stradale limitrofo* >>; mentre, relativamente alla prevista costruzione di due nuovi edifici hangar, seppur privi di piani interrati e/o interrati, è tuttavia evidenziato che, << *in considerazione delle note condizioni della zona di rischio di emissioni di gas Radon, CO2 e H2S* >>, è ritenuto << *opportuno in ogni caso condurre un idoneo monitoraggio preliminare del sito, prima dell'edificazione [...] per valutare le concentrazioni di gas endogeni presenti* >>.

L'ASL non rileva ulteriori criticità evidenziando in particolare di << *rispettare tutte le disposizioni igienico-sanitarie e di sicurezza contenute nella normativa vigente* >>, anche per quanto non espressamente esplicitato nel parere.

- **Consorzio di Bonifica Litorale Nord.**

Il Consorzio fa presente che << *il parere idraulico di competenza, potrà essere rilasciato solo alla presentazione del progetto esecutivo/definitivo che dovrà essere corredato dalla documentazione* >> richiesta nella relativa comunicazione.

- **Regione Lazio, Direzione Regionale per "le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica", Area "Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale".**

L'Area regionale evidenzia che l'area di pertinenza dell'aviosuperficie allo stato attuale comprende una pista, piazzali di manovra, un'ampia area adibita a parcheggio realizzati in conglomerato bituminoso ubicati, due fabbricati posti in prossimità dell'accesso, << *uno destinato ad attività sportive, bar e servizi di 656,17 mq legittimato con concessione edilizia in sanatoria n. 403/98 del 22/07/1998 e l'altro a bordo pista destinato al ricovero degli aeromobili leggeri con hangar, deposito e servizi di 532,27 mq ed annessa tettoia di 306,03 mq per complessivi 838,30 mq realizzata con pdcn. 10/2018 del 26/01/2018* >>, con superficie lorda complessiva occupata dai due fabbricati di 1.494,47 mq.



L'aviosuperficie di via dello Scopone, in esercizio dal 1999, presenta autorizzazione dell'ENAC, il parere favorevole della ASL, rilasciato con prot. n. 3522/4 del 26/11/1999, a seguito della valutazione di impatto acustico ambientale ed aeronautico del 29/09/1999 e del <<successivo rapporto sulle misure fonometriche effettuate in data 21/11/1999 che ha confermato il rispetto dei livelli di rumorosità previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 e dal D.M. 16/03/1998 in coincidenza di simulazioni di attività di volo>>.

L'Area regionale, ritiene necessario precisare che <<ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 41 del 10/11/1997 così come modificata dalla Legge Regionale n. 9 del 24/07/2012 per la realizzazione di aviosuperfici, oltre quanto ammesso dal comma 2, è consentita la realizzazione di strutture e manufatti stabilmente e permanentemente infissi al suolo, purché funzionali e complementari alle attività di volo, con un indice di utilizzazione territoriale non superiore a 0,1 metri mq/mq e con un'altezza massima non superiore a 4.50 ml alla gronda.

La Variante prevede interventi di <<adeguamento con ampliamento entro i limiti previsti dalla LR 41/1997 modificata dalla LR 9/2012 della struttura esistente prevedendo di realizzare a fianco del fabbricato esistente destinato al ricovero degli aeromobili leggeri con hangar, deposito e servizi altri due nuovi hangar di 808,00 mq ciascuno collegati da una tettoia di 306,03 mq.

La superficie lorda occupata dall'ampliamento ammonta a 1.992,03 mq.

Pertanto:

Sup. catastale = 35.040,00 mq

Indice copertura = 0,1 mq/mq

H max = 4,5 ml

Da cui:

SUL max = (35.040,00 x 0,1) = 3.504,00 mq

SUL esistente = 1.494,47 mq

SUL max realizzabile = (3.504,00 - 1.494,47) = 2.009,53 mq

SUL progetto = 1.992,03 mq

da cui SUL progetto (1.992,03 mq) < SUL max realizzabile (2.009,53 mq)

L'aviosuperficie deve essere dotata di adeguate aree da destinare a parcheggi nella misura minima pari a 0.20 metri quadrati/metri quadrati della superficie utile lorda realizzata.

Con una SUL massima di 3.504,00 mq la superficie minima da destinare a parcheggio dovrà essere di 700,80 mq. L'attuale area a parcheggio di pertinenza dell'aviosuperficie ubicata in prossimità dell'accesso da via dello Scopeto di fronte al fabbricato bar e servizi è pari a 2.400,00 mq e pertanto, avendo una superficie maggiore di quanto richiesto dalla norma in base alle superfici utili ammissibili, sufficiente per l'ampliamento delle superfici previste dal presente progetto.

I due nuovi hangar saranno realizzati a fianco del fabbricato esistente destinato al ricovero degli aeromobili leggeri su una parte dell'area dell'aviosuperficie già utilizzata come area a parcheggio dei velivoli - area di manovra senza compromettere ulteriori superfici permeabili del lotto di pertinenza dell'aviosuperficie>>.

Relativamente agli aspetti urbanistici, l'area urbanistica evidenzia che secondo il PRG vigente, approvato dalla Regione Lazio con D.G.R. n.568 del 22/05/1973 e da successiva Variante per le zone S1 approvata dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 647 del 12/02/1985, l'ambito di intervento, è classificato, <<in zona omogenea E agricola ai sensi del DI 1444/1968, definito come zona S2 "zona rurale" di cui all'art. 33 delle N.T.A. che prevede: "In tale zona sono consentite le costruzioni necessarie per la conduzione agricola e limitatamente anche di tipo residenziale. Nel caso di costruzioni singole, esse potranno essere autorizzate su lotti non inferiori a 5.000 mq con indice di fabbricabilità fondiario di 0,05 ed un'altezza massima di 7,50 ml. È obbligatorio il rispetto delle alberature esistenti">>.

Nel parere è evidenziato che relativamente all'analisi di coerenza effettuata nel R.P. con il P.T.P.G., approvato dall'allora Provincia di Roma con la D.C.P. n. 1 del 18/01/2010, nel disegno programmatico di struttura, l'area in analisi è inserita in ambito di <<territorio agricolo facente parte del "nuovo habitat non urbano" del sistema insediativo morfologico come "ambito di diffusione insediativa in cui riordinare l'insediamento secondo la regola della viabilità poderale reticolare" cui all'art. 50 delle N.T.A. di P.T.P.G. per il quale i Comuni di Anzio e Nettuno provvedono a evitare l'estendersi delle aree insediate recuperandole e riordinandole all'interno

dell'ambito di diffusione mantenendo i caratteri tipologici degli insediamenti (residenza, attività miste, nuclei di servizi).

E' altresì evidenziato che <<La Società proponente, al fine di adeguare coerentemente la classificazione urbanistica dell'area a quanto già legittimamente realizzato ed in esercizio ampliando contestualmente le strutture nei limiti indicati nella LR 41/1997 modificata dalla LR 9/2012 per le aviosuperfici, ha proposto al SUAP del Comune di Nettuno l'approvazione del progetto in variante al PRG ai sensi dell'art.8 del DPR 160/2010 che costituisce contestuale riclassificazione da sottozona S2 rurale in zona Servizi Privati, zona omogenea F ai sensi del DI 1444/1968, sottozona speciale con destinazione d'uso specifica per aviosuperfici, indici e parametri di progetto, determinati come previsto nell'art.3 della LR 41/1997 modificato dall'art.4 della LR 9/2012>>.

L'Area urbanistica a tale riguardo, ritiene necessario precisare che <<l'approvazione del progetto in variante al PRG non costituisce una indipendente riclassificazione urbanistica (variante zonizzativa) delle aree interessate dall'intervento>>.

Nel parere conclude affermando che <<per quanto di competenza la variante appare ammissibile stante la legittimità dell'esistente e delle indicazioni della LR 41/1997 modificata dalla LR 9/2012>> e <<il Comune è competente all'accertamento della legittimità delle strutture esistenti che si intendono mantenere in esercizio previo il proposto adeguamento dell'attività.

Il SUAP accerta nel procedimento ai sensi dell'art.8 del DPR 160/2010 i presupposti previsti per l'approvazione delle proposte in variante al PRG, in particolare in relazione alla indisponibilità di altre aree idonee e della imposizione dei vincoli conseguenti all'autorizzazione dei cono di volo>>.

Relativamente all'inquadramento paesaggistico, nell'ambito del PTPR approvato, nel parere è rilevato che l'area in Variante <<non risulta interessata da beni paesaggistici di cui all'art.134 comma 1 del Codice D.Lgs. 42/2004 come confermato nel PTPR approvato con DCR n. 5 del 21/04/2021, pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 del 10/06/2021, S. n. 2.

Ai fini della valutazione paesaggistica, considerato che l'area in oggetto non ricade in un alcun ambito soggetto a vincolo paesistico, la disciplina di tutela e d'uso dei paesaggi del PTPR che classifica l'area in gran parte nel paesaggio reti infrastrutture e servizi, in modesta parte marginale nel paesaggio agrario di valore, ha natura indicativa e non prescrittiva, e costituisce un contributo conoscitivo con valenza propositiva e di indirizzo per l'attività di pianificazione e programmazione. Anche nella tavola C del PTPR "Beni del patrimonio naturale e culturale", dove sono individuati ambiti di rischio paesaggistico, da valutare in fase di adeguamento degli strumenti urbanistici generali, non emerge nessuna criticità>>.

L'Area regionale conclude pertanto rilevando che il progetto previsto dalla Variante in analisi, <<non comporti rilevanti impatti sulla componente ambientale di competenza [...] e non ritiene che gli effetti indotti dal progetto possano costituire elementi di criticità da rinviare a ulteriori approfondimenti>>.

- **ARPA LAZIO, Agenzia regionale Protezione Ambientale del Lazio.**

L'Agenzia, nel relativo parere, ritiene opportuno premettere che la valutazione della significatività degli impatti ambientali su alcune componenti, quali ad esempio atmosfera, risorse idriche, rifiuti, rumore, suolo, radon, non possa essere esaustivamente stabilita quando l'analisi sia limitata alla sola area interessata dall'intervento proposto, senza fornire informazioni relative a possibili impatti determinati da ulteriori piani e/o programmi su aree limitrofe, nell'ambito del territorio comunale e/o di altri comuni; pur tuttavia, in riferimento ad alcune specifiche componenti ambientali, nel parere rilasciato, evidenzia quanto segue:

1. **ARIA (ATMOSFERA).** Secondo l'aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria, in riferimento all'allegato 4 "Classificazione delle zone e comuni ai fini della tutela della salute umana", il Comune di Nettuno ricade nella zona IT1218 "Zona Litoranea 2021" e per la presenza di inquinanti quali <<biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10, PM2,5, arsenico, cadmio, nichel, benzo(a)pirene>>, gli è stata attribuita la Classe Complessiva 3, nel cui ambito sono compresi <<i>Comuni a basso rischio di superamento dei valori [...] per cui sono previsti provvedimenti tesi al mantenimento della qualità dell'aria, [...] di cui alla sezione III dell'Aggiornamento del Piano di Qualità dell'Aria (D.G.R. 4 agosto 2020, n. 539), artt. 4-11>>.



Al fine di fornire ulteriori elementi di valutazione sullo stato di qualità dell'Aria nel Comune di Nettuno, l'Agenzia riporta i dati 2018/2021, mediati nell'ambito dell'intero territorio comunale, <<del particolato (PM10) – media annua; particolato (PM 2.5) – media annua; biossido di azoto (NO₂) – media annua e numero di superamenti orari di 200 µg/mc; benzene (C₆H₆) – media annua; monossido di carbonio (CO) – numero di superamenti di 10 mg/mc (max della media mobile su 8 ore); biossido di zolfo (SO₂) – numero di superamenti giornalieri di 125 µg/mc (max della media mobile su 8 ore)>>, calcolati <<a partire dai campi di concentrazione orari del 2018 – 2021>>, così come <<forniti dal sistema modellistico di qualità dell'aria dell'Agenzia (<http://www.arpalazio.net/main/aria/>). Al fine di ottenere una stima più realistica, come previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 155/2010 ss.mm. e ii.), i campi di concentrazione sono stati combinati con le misure della rete di monitoraggio della qualità dell'aria mediante assimilazione dati (SCM, Successive Corrections Method).

Tabella relativa allo stato della qualità dell'aria nel Comune di Nettuno negli anni 2018 – 2021

Inquinante	Indicatore normativo	Valore 2018	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021	Valore limite previsto dalla normativa*
NO ₂	Numero di superamenti orari di 200 µg/m ³ (max della media mobile su 8 ore)	0	0	0	0	18
	Media annua (µg/m ³) MAX	21	22	17	11	40
PM10	Media annua (µg/m ³) MAX	22	23	26	23	40
PM2.5	Media annua (µg/m ³) MAX	11	11	19	15	25
C ₆ H ₆	Media annua (µg/m ³) MAX	0,7	0,8	1	1	5
CO	Numero di superamenti di 10 mg/m ³ (max della media mobile su 8 ore)	0	0	0	0	0
SO ₂	Numero di superamenti giornalieri di 125 µg/m ³ (max della media mobile su 8 ore)	0	0	0	0	3

Come desunto dalla tabella sopra illustrata, <<La situazione che ha caratterizzato il Comune di Nettuno>>, nel periodo [...] 2018-2021, <<non mostra criticità per gli indicatori presi a riferimento dalla norma>>.

L'Agenzia ritiene che <<le azioni del Piano prevedono elementi permanenti che possono incidere negativamente sulla qualità dell'aria, anche con effetti cumulativi>>, evidenziando in particolare che nella fase di esecuzione del Programma in esame, vengano rispettate le "Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia", di all'art. 5 della L.R. 6/2008.

Essa evidenzia infine che <<l'art. 26 del D.lg. 199/2021, prevede dal 13/06/2022 l'obbligo che la richiesta del titolo edilizio dei progetti di edifici di nuova costruzione includa l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all'Allegato III al D. Leg.vo 199/2021 medesimo (Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva)>>.

2. **RISORSE IDRICHE.** <<In base all'Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR), approvato [...] la porzione del territorio comunale interessata dal Programma Urbanistico in esame, ricade all'interno del Bacino n. 26 "MOSCARELLO – sottobacino Fosso Spaccasassi 2.">> nel cui ambito <<la classificazione relativa all'aggiornamento del PTAR (dati periodo 2011-2014), assegna [...] stato ecologico CATTIVO e stato Chimico BUONO. Si evidenzia che i dati sul monitoraggio effettuato dalla scrivente Agenzia nel triennio 2018-2020, indicano un miglioramento dello stato ecologico del sottobacino Fosso Spaccasassi 2 da CATTIVO a SCARSO [...].

Pur con il miglioramento conseguito, nell'area in esame persiste una criticità ambientale, inerente alle risorse idriche che necessita di specifica attenzione, in quanto l'obiettivo di qualità da perseguire fissato dalla norma è il raggiungimento/mantenimento del "Buono" stato di qualità ecologica.

A tal fine gli enti coinvolti, per parte di competenza, devono attuare tutte le misure per la tutela delle acque in coerenza con le vigenti Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque. [...] >>.

Per quanto attiene lo stato della depurazione comunale, dalle informazioni a disposizione di Arpa Lazio (cartografie della rete fognaria) <<si rileva che l'area in esame rientra nell'agglomerato urbano servito dal Depuratore Urbano Nettuno – Perla con capacità di 90.000 Abitanti equivalenti, pertanto si rimanda alla Autorità Competente (ACEAATO 2) la verifica se l'oggetto dell'ampliamento in esame può rientrare all'interno dell'ambito del servizio idrico integrato.

Si evidenzia che gli interventi edilizi previsti dal piano in esame dovranno rispettare quanto previsto dal d.lgs.152 2006 s.m.i., e in riferimento alla sostenibilità idrica, dovranno rispettare quanto previsto dalla L.R. 27 maggio 2008, n. 6>>.

3. **RIFIUTI.** L'Agenzia rileva che, come desunto dalla Fonte Catasto rifiuti urbani ISPRA, la percentuale percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani del Comune di Nettuno nel 2020, pari al 54,56 %, sia inferiore agli obiettivi normativi di raccolta differenziata stabiliti dalla legislazione vigente del 65%); evidenziando a tale riguardo una criticità <<[...] nella Raccolta dei Rifiuti Urbani che necessita di attenzione>>. ARPA nel parere rileva che, nel caso specifico previsto dalla Variante di ampliamento e relativa costruzione di due nuovi edifici hangar, nella gestione dei rifiuti prodotti durante la fase di cantiere, <<si dovrà rispettare quanto stabilito D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dovranno inoltre essere considerati gli obiettivi stabiliti dal vigente Piano di Gestione dei Rifiuti regionale approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020>>.

L'Agenzia, <<limitatamente alle informazioni inserite nel R.P. considerato la tipologia di intervento, l'estensione dell'area [...] ritiene che l'impatto sulla matrice d'interesse sia poco significativo>>.

4. **INQUINAMENTO ACUSTICO.** ARPA Lazio, in riferimento alla richiesta di integrazioni della Regione Lazio, rif. Nota prot. 158337 del 16/02/2022, inoltrata per ottenere precisazioni in merito ai dati quantitativi riguardanti l'incremento delle attività previste e analisi specifiche sulla situazione *ante* e *post operam*, limitatamente alle ricadute determinate, agli impatti derivanti dall'attuazione della variante e di eventuali recettori sensibili ed eventuali pianificazioni già presenti nell'intero ambito territoriale di ricaduta dello stesso, e della vicinanza del territorio comunale di Aprilia, segnala che non è stato fornito un adeguato riscontro dall'Autorità Procedente,

L'Agenzia inoltre rileva che il Comune di Aprilia, nel relativo parere rilasciato con nota prot.113600 del 17/11/2022 ha evidenziato che secondo le previsioni del nuovo Piano di zonizzazione acustica approvato con D.C.C. n. 16 del 18 giugno 2020, <<l'area di pertinenza comunale, confinante con l'intervento in oggetto, è classificata come classe III "Aree di tipo misto">>; pertanto <<la prossimità con aree abitate assume particolare rilievo tenuto conto di quanto riportato dal proponente al paragrafo 9.8 del "Rapporto preliminare ambientale", [...] che "L'implementazione dell'attività dell'aviosuperficie, invece, produrrà un incremento del rumore dovuto alla movimentazione, all'atterraggio e al decollo dei velivoli a motore." A tal riguardo, al fine di escludere eventuali impatti negativi sulle aree di competenza, il Comune di Aprilia, con riferimento all'impatto acustico, ritiene necessaria una valutazione di impatto acustico aggiornata nonché una verifica sul rispetto dei valori limite di immissione presso recettori ubicati nel territorio comunale potenzialmente esposti all'inquinamento acustico derivante dall'attività>>.

Arpa Lazio pertanto segnala che, in riferimento alle suddette richieste formulate dalla Regione Lazio e dal Comune di Aprilia, non sono stati forniti i chiarimenti richiesti in merito alla <<quantificazione di incremento dell'attività tra la situazione *ante operam* e *post operam* al fine di poter valutare l'incremento di impatto acustico generato>>; inoltre, relativamente ai necessari approfondimenti degli impatti, <<con specifico riguardo al rumore, non è stata predisposta una documentazione di impatto acustico aggiornata, <<visto che la documentazione [...] allegata si riferisce al 1999>>, oramai obsoleta, sia in riferimento alla normativa, sia per lo scenario dei limiti acustici, per i velivoli in uso; e inoltre <<non è riportato un adeguato censimento dei ricettori potenzialmente esposti>>.

ARPA Lazio, inoltre, in riferimento all'analisi di coerenza esterna svolta tra la Variante e il Piano di Zonizzazione Acustica, rileva una erronea attribuzione di classe IV, rettificando a tale riguardo che l'area di interesse risulti essere compresa nella classe III (aree miste) e non nella classe IV (Aree di intensa attività umana).

Ciò premesso, l'Agenzia considera non completa la documentazione presentata, ai fini di una valutazione esaustiva sui possibili effetti negativi derivanti dalla Variante sulla componente rumore in entrambi i territori comunali di Nettuno e di Aprilia; ritiene pertanto necessario che <<il proponente, preliminarmente alla realizzazione dell'ampliamento, provveda all'aggiornamento della valutazione di impatto acustico, prendendo in considerazione l'attuale scenario normativo di riferimento, l'aggiornamento dei Piani di Zonizzazione Acustica Comunali (di Aprilia e Nettuno) e lo scenario operativo (scenario di worst case) previsto per l'aviosuperficie>>.

5. **SUOLO.** Arpa Lazio ritiene sia <<[...] necessario effettuare nel R.P., le verifiche ambientali degli strumenti urbanistici che possono incidere sulla matrice suolo (consumo e impermeabilizzazione).

Essa <<[...] informa che il 17 novembre 2021 la Commissione Europea ha approvato la "Strategia del Suolo per il 2030" andando a definire le misure per proteggere e ripristinare i suoli e garantire che siano utilizzati in modo sostenibile. L'obiettivo principale che si propone la Commissione è che, entro il 2050, tutti gli stati membri della Comunità Europea evitino di consumare suolo (zero net land take) e facciano in modo di avere i propri suoli "sani" attraverso azioni concrete, molte delle quali dovranno essere attuate già entro il 2030.

[...]

A tal proposito [...] ritiene utile segnalare che il portale sul consumo di suolo del SNPA riporta per l'annualità 2021 che il comune di Nettuno ha una percentuale di suolo consumato sulla superficie amministrata pari a 16,4 %, pari a una superficie di Ha 1170,47 con un incremento di suolo consumato nell'anno 2021 pari a 0 Ha rispetto al periodo precedente>>.

L'Agenzia evidenzia che <<dall'esame del RP, l'ampliamento degli hangar dell'aviosuperficie in esame interessa un'area di 1.992 mq già impermeabilizzata (Fig. 2) adibita a piazzale di manovra e parcheggi realizzati in conglomerato bituminoso, area già individuata nella Carta dell'Uso del Suolo della Regione Lazio come "Superficie artificiale – Insediamiento produttivo – Area aeroportuale ed eliporto" e nel P. T. P. R. alla Tav. A (classificazione delle aree ai fini della tutela) come "Reti, infrastrutture e servizi">>, rilevando a tale riguardo l'opportunità di <<prevedere misure finalizzate a limitare al minimo gli impatti che possono generare processi di degradazione del suolo quali: erosione, contaminazione, compattazione e diminuzione della biodiversità>>. Evidenzia infine che <<il Piano, in relazione all'impermeabilizzazione dei suoli, dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 4, co. 2, lettera d) della L.R. 27 maggio 2008, n. 6>>.

6. **RADON.** In riferimento alle disposizioni del D. Lgs. N. 101/2020, relative alle soglie di 300 Bq/m³ dei livelli di gas radon in aria da rispettare nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni esistenti, con ulteriore restrizione a 200 Bq/m³ per le abitazioni costruite dopo il 2024, l'Agenzia ribadisce la necessità di prevedere idonee prescrizioni costruttive durante la fase di esecuzione della variante in esame al fine di garantire livelli di gas radon conformi alle soglie di riferimento individuati dal suddetto decreto.

TENUTO CONTO che l'Autorità Procedente non ha fornito riscontro in merito agli elementi di criticità e/o approfondimento rilevati dai Soggetti Competenti in materia ambientale nei pareri sopra citati;

CONSIDERATO che:

- l'istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella documentazione agli atti, di cui il professionista redattore del Rapporto Preliminare ha asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, presentata contestualmente all'istanza di avvio della procedura;
- i pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale formano parte integrante del presente provvedimento;
- il presente provvedimento non costituisce sanatoria per eventuali opere realizzate in difformità e/o senza titolo abilitativo e non sostituisce eventuali ulteriori pareri e/o nulla osta previsti dalla normativa vigente;
- l'area pertinenziale dell'aviosuperficie, interessata dalla proposta di Variante, è gestita dal 1999 all'Associazione Sportiva dilettantistica (ASD) "Ali Nettuno" e si colloca su terreni distinti in catasto al Foglio 8, particelle 24/p, 1653, 1870 e 1872, con superficie complessiva di mq 35.040,00;

- l'area interessata dalla Variante, secondo le previsioni del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Nettuno approvato con D.G.R. n. 568 del 22/05/1973 e successiva variante approvata con D.G.R. n. 647 del 12/02/1985, ricade in zona "S2" (zona rurale), di cui all' art. 33 delle NTA del PRG;
- la variante urbanistica, proposta ai sensi dell'ex art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, è finalizzata alla realizzazione di interventi di adeguamento con ampliamento della struttura esistente, con previsione di modifica della destinazione urbanistica dell'area di intervento, da <<"Sottozona S2 – rurale" a "Zona Servizi Privati – Zona omogenea F" ai sensi del DI 1444/1968, "sottozona speciale" con destinazione d'uso specifica per aviosuperfici, indici e parametri di progetto, determinati come previsto dall'art.3 della L.R. 41/1997 modificato dall'art. 4 della L.R. 9/2012">>;
- l'Area urbanistica ha precisato che <<l'approvazione del progetto in variante al PRG non costituisce una indipendente riclassificazione urbanistica (variante zonizzativa) delle aree interessate dall'intervento>>;
- la necessità di una Variante al vigente Piano Regolatore Generale deriva principalmente dalla necessità di ampliare le strutture dell'aviosuperficie esistente al fine di <<implementare l'attività sportiva, didattica, turistica e promozionale nei settori del volo a motore, del volo da diporto o sportivo con apparecchi provvisti di motore>>, e realizzare inoltre un presidio utile nel territorio per svolgere attività di protezione civile, prevenzione incendi boschivi e sicurezza marina costiera, ancorché d'ambito sanitario e di pronto intervento;
- secondo lo schema generale della variante in oggetto, il progetto di adeguamento e ampliamento dell'aviosuperficie, proposto in variante al vigente PRG, prevede di realizzare accanto al fabbricato esistente due nuovi magazzini 'hangar' di 808,00 mq ciascuno, collegati da una tettoia di 306,03 mq con superficie lorda occupata complessiva di 1.992,03 mq., nel rispetto della normativa regionale di cui alla LR 41/1997, come modificata dalla LR 9/2012, <<per la realizzazione di aviosuperfici [...] con un indice di utilizzazione territoriale non superiore a 0,1 metri mq/mq e con un'altezza massima non superiore a 4.50 ml alla gronda>>;
- l'aviosuperficie, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. n. 41 del 10/11/1997 e ss.mm. e ii., <<deve essere dotata di adeguate aree da destinare a parcheggi nella misura minima pari a 0.20 metri quadrati/metri quadrati della superficie utile lorda realizzata>>, pertanto con <<SUL massima di 3.504,00mq la superficie minima da destinare a parcheggio dovrà essere di 700,80 mq>>;
- come specificato nel R.P. a pag. 15, il parcheggio pertinenziale dell'aviosuperficie, posto in prossimità dell'accesso principale su via dello Scopone, prospiciente il fabbricato bar e servizi, presenta una superficie di 2.400,00 mq, superiore alle previsioni dimensionali della norma in base alle superfici utili ammissibili, risultando pertanto <<sufficiente per l'ampliamento delle superfici previste dal presente progetto>>;
- ARPA Lazio, in riferimento all'analisi di coerenza esterna svolta tra la Variante e il Piano di Zonizzazione Acustica, rileva una erronea attribuzione di classe IV, rettificando a tale riguardo che l'area di interesse risulti essere compresa nella classe III (aree miste) e non nella classe IV (Aree di intensa attività umana);
- Come rilevato dal Comune di Aprilia, secondo le previsioni del nuovo Piano di zonizzazione acustica approvato con D.C.C. n. 16 del 18 giugno 2020, l'aviosuperficie confina con l'area di pertinenza comunale che è classificata come classe III "Aree di tipo misto"; evidenziando la necessità di una valutazione di impatto acustica aggiornata nonché una verifica sul rispetto dei valori limite di immissione presso recettori ubicati nel territorio comunale potenzialmente esposti all'inquinamento acustico derivante dall'attività;
- Nel Rapporto Preliminare non sono descritti interventi specifici in relazione al tema dei rifiuti;
- Non sono state effettuate analisi specifiche in riferimento ai tassi occupazionali massimi, o in merito al quadro esigenziale e alle peculiarità specifiche del territorio comunale; né relativamente agli effetti economici e alle ricadute occupazionali, o agli effetti benefici (indotto, occupazione) che l'attività di Aviosuperficie comporta;
- il Rapporto Preliminare contiene una analisi SWOT, svolta ai fini di descrivere in modo specifico gli effetti della variante su ecosistema/qualità delle acque/suolo e sottosuolo/qualità dell'aria/rumore/paesaggio e cultura/economia/traffico e mobilità, ancorché <<valutare i punti di forza (strengths), debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats)>>, riportata nel paragrafo 8.9 relativo agli "Obiettivi ed azioni di sviluppo";

- come evidenziato dal Consorzio di Bonifica Litorale Nord, il parere idraulico di competenza, potrà essere rilasciato solo alla presentazione del progetto esecutivo/definitivo che dovrà essere corredato dalla documentazione richiesta nella relativa comunicazione di cui alla nota trasmessa con prot. nota prot. n. 17124 del 18/11/2022, acquisita con prot. 1163131 del 18/11/2022;

VALUTATO che:

- l'area interessata dalla variante non risulta compresa entro il perimetro di aree naturali protette (Legge 394/1991; L.R. n. 29/1997) o siti della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE>;
- l'area di interesse, dalle informazioni desumibili dalle tavole 35, fogli 400 (A, B, e C) del vigente PTPR, non risulta essere interessata da beni paesaggistici di cui all'art.134 comma 1 del Codice D.Lgs. 42/2004; non risultano presenti informazioni sulla presenza o meno di usi civici; per quel che riguarda i Sistemi e Ambiti del Paesaggio, quale mera informazione di natura indicativa non prescrittiva, l'area è prevalentemente inserita nel paesaggio 'Reti, Infrastrutture e Servizi', di cui all'articolo 33 delle N.T.A., e marginalmente inclusa nel "Paesaggio Agrario di Valore", di cui all'art. 26; e anche nella tav C, non risulta essere interessata dalla presenza di "Beni del patrimonio naturale e culturale";
- la struttura regionale competente in materia urbanistico/paesaggistica non ha rilevato particolari criticità in merito alla componente paesistica/ambientale tali da rinviare a ulteriori approfondimenti;
- come rilevato da CMRC, l'area non interferisce con la REP, tuttavia essa risulta essere compresa nel Territorio Agricolo, di cui all'art. 50 delle NTA, <<facente parte del "nuovo habitat non urbano" del sistema insediativo morfologico come "ambito di diffusione insediativa in cui riordinare l'insediamento secondo la regola della viabilità poderale reticolare" >>, all'interno del quale <<i Comuni di Anzio e Nettuno provvedono a evitare l'estendersi della aree insediate recuperandole e riordinandole all'interno dell'ambito di diffusione mantenendo i caratteri tipologici degli insediamenti (residenza, attività miste, nuclei di servizi)>>; il Soggetto Competente a livello Ambientale, nel relativo parere, non rileva comunque la necessità di ulteriori approfondimenti nel Rapporto preliminare;
- l'Area regionale del "Trasporto Marittimo-aeroporti ed Infrastrutture della Mobilità Sostenibile" ha rilasciato il Nulla Osta senza rilevare elementi di criticità;
- per quanto attiene la componente Aria, Arpa Lazio rileva che il Comune di Nettuno nel periodo 2018-2021 non mostra criticità per gli indicatori presi a riferimento dalla norma; ritiene che le azioni della variante prevedono elementi permanenti che possono incidere negativamente sulla qualità dell'aria, anche con effetti cumulativi, evidenziando a tale riguardo l'opportunità che nella fase di esecuzione vengano rispettate le "Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia", di all'art. 5 della L.R. 6/2008;
- Sebbene ARPA Lazio rilevi "una criticità ambientale, inerente alle risorse idriche che necessita di specifica attenzione", al fine di perseguire l'obiettivo di qualità fissato dalla norma, con raggiungimento/mantenimento del Buono stato di qualità ecologico, l'entità delle pressioni derivante dall'attuazione della variante rende non significativo l'impatto sulla componente ambientale;
- Come rilevato da Arpa Lazio, per quanto attiene lo stato della depurazione comunale, l'area in esame rientra nell'agglomerato urbano servito dal Depuratore Urbano Nettuno – Perla con capacità di 90.000 Abitanti equivalenti, pertanto rimanda alla Autorità Competente (ACEA ATO 2) la verifica se l'oggetto dell'ampliamento in esame possa rientrare all'interno dell'ambito del servizio idrico integrato;
- nonostante Arpa Lazio rilevi una criticità in merito alla matrice RIFIUTI, considerato la tipologia di intervento, l'estensione dell'area, ritiene comunque che l'impatto sulla matrice d'interesse sia poco significativo;
- in merito alla componente acustica, Arpa Lazio e il Comune di Aprilia evidenziano la necessità di predisporre indagini aggiornate al fine di fornire precisazioni in merito ai dati quantitativi riguardanti l'incremento delle attività previste, con richiesta specifica di analisi sulla situazione *ante* e *post operam*, limitatamente alle ricadute determinate, agli impatti derivanti dall'attuazione della variante e relativamente a eventuali recettori sensibili ed eventuali pianificazioni già presenti nell'intero ambito territoriale di ricaduta dello stesso;

- l’Agenzia in particolare considera non completa la documentazione presentata da parte del Proponente, ai fini di una valutazione esaustiva sui possibili effetti negativi derivanti dalla Variante sulla componente rumore in entrambi i territori comunali di Nettuno e di Aprilia; pertanto, ritiene necessario che *<<il proponente, preliminarmente alla realizzazione dell’ampliamento, provveda all’aggiornamento della valutazione di impatto acustico, prendendo in considerazione l’attuale scenario normativo di riferimento, l’aggiornamento dei Piani di Zonizzazione Acustica Comunali (di Aprilia e Nettuno) e lo scenario operativo (scenario di worst case) previsto per l’aviosuperficie>>*.
- Il Comune di Aprilia segnala la prossimità dell’Aviosuperficie *<<con edifici ad uso per attività agricole e residenziali isolati, e con un nucleo abitato perimetrato con la “Variante speciale per il recupero dei nuclei abusivi”, approvata dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 622/2012 e successiva presa d’atto del Consiglio comunale di Aprilia con D.C.C. n. 9/2013>>*.
- l’Azienda Sanitaria Locale Roma 6, evidenzia che l’intervento, seppur sia interessato da una area agricola a bassa urbanizzazione, comunque non prevede la realizzazione di nuove reti idriche/fognarie, né modifiche al tracciato stradale limitrofo; mentre, relativamente alla prevista costruzione di due nuovi edifici, sarà necessario *condurre un idoneo monitoraggio preliminare del sito, prima dell’edificazione [...] per valutare le concentrazioni di gas endogeni presenti>>*, in considerazione delle note condizioni della zona di rischio di emissioni di gas Radon, CO₂ e H₂S>>;
- relativamente al Consumo di suolo, Arpa Lazio non rileva criticità specifiche, segnalando tuttavia l’opportunità di prevedere misure finalizzate a limitare al minimo gli impatti che possono generare processi di degradazione del suolo quali: erosione, contaminazione, compattazione e diminuzione della biodiversità.

RITENUTO di dovere raccomandare alla Autorità Procedente, ai sensi dell’art. 12 co. 3 bis, del D.Lgs. n. 152 del 2006, quanto segue:

1. In merito alla matrice rumore, come richiesto da Arpa Lazio e dal Comune di Aprilia, venga predisposta una *valutazione di impatto acustico, prendendo in considerazione l’attuale scenario normativo di riferimento, l’aggiornamento dei Piani di Zonizzazione Acustica Comunali (di Aprilia e Nettuno) e lo scenario operativo (scenario di worst case) previsto per l’aviosuperficie*, necessaria al fine di fornire dati quantitativi riguardanti l’incremento delle attività previste, con specifica analisi sulla situazione *ante e post operam*, limitatamente alle ricadute determinate, agli impatti derivanti dall’attuazione della variante e relativamente a eventuali recettori sensibili ed eventuali pianificazioni già presenti nell’intero ambito territoriale di ricaduta dello stesso; in particolare dovranno essere valutati eventuali impatti negativi determinati dall’ampliamento dell’Aviosuperficie in considerazione della prossimità *con edifici ad uso per attività agricole e residenziali isolati, e con un nucleo abitato perimetrato con la “Variante speciale per il recupero dei nuclei abusivi”, approvata dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 622/2012 e successiva presa d’atto del Consiglio comunale di Aprilia con D.C.C. n. 9/2013;*
2. Dovrà essere acquisita, sulla base della documentazione aggiornata, una nuova autorizzazione o conferma di quella in scadenza da parte dell’ENAC e conferma del parere ASL;
3. dovrà essere garantita la conformità degli interventi alle disposizioni del PTPR, accertando l’eventuale presenza di usi civici o di diritto collettivo con attestazione da parte dell’Amministrazione Comunale;
4. Ai fini della verifica della compatibilità delle previsioni della variante con le condizioni geomorfologiche e vegetazionali del territorio, dovrà essere acquisito il parere ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/2001 e della D.G.R. n. 2649/1999 dall’Area “Tutela del Territorio” della Direzione regionale “Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo”;
5. preventivamente all’attuazione dovranno essere verificate la potenzialità residua degli impianti di depurazione e della rete fognaria e la capacità dell’acquedotto esistente; indicando i dati relativi ai consumi previsti e alle modalità di smaltimento della risorsa idrica; come rilevato da Arpa Lazio, per quanto attiene lo stato della depurazione comunale, dovrà essere verificato dall’Autorità Competente (ACEA ATO 2) se l’ampliamento in esame possa rientrare all’interno dell’ambito del servizio idrico integrato;

6. siano attuate tutte le misure per la tutela delle acque in coerenza con le norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque, al fine di perseguire l'obiettivo di miglioramento di qualità al 2027, e il raggiungimento/mantenimento del "Buono" stato di qualità del *Bacino n. 26 "MOSCARELLO – sottobacino Fosso Spaccasassi 2"*;
7. come indicato dal Consorzio di Bonifica Litorale Nord, ai fini del parere idraulico di competenza, nella fase di progettazione esecutiva/definitiva sia predisposta la documentazione richiesta nella relativa comunicazione di cui alla nota trasmessa con prot. nota prot. n. 17124 del 18/11/2022, acquisita con prot. 1163131 del 18/11/2022;
8. Ai fini della salvaguardia delle risorse idriche e del loro uso razionale si richiamano inoltre l'art. 4, co. 2 lett. a, b, c e l'art. 5 della L.R. 6/2008; in particolare in relazione all'impermeabilizzazione dei suoli, la Variante dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 4 co. 2 lett. d) della L.R. 6/2008. La raccolta delle acque meteoriche dovrà essere separata da quella di raccolta delle acque nere anche al fine di consentirne il relativo riutilizzo per usi consentiti (art. 146 comma 1 lett. g del D. Lgs. 152/2006 e art. 25 co. 3 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque Regionali);
9. la produzione dei rifiuti urbani venga gestita in conformità agli obiettivi del recupero e del riciclo secondo la normativa vigente, tenendo conto degli obiettivi stabiliti dall'Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti nella Regione Lazio approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n.4 del 5/8/2020 e pubblicato sul Suppl. n.1 al BURL 22/9/2020, n.116, sia per quanto concerne la gestione della raccolta differenziata sia per la gestione dei rifiuti speciali;
10. Come prescritto da Arpa Lazio, vengano rispettati i limiti acustici differenziali nei casi di applicazione previsti dalla normativa vigente e dal DPCM 5 dicembre 1997 "Requisiti acustici passivi degli edifici", ponendo particolare attenzione durante la fase di costruzione alle misure di mitigazione in fase di cantiere;
11. al fine di assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si richiamano i principi e le disposizioni riportati nella Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 ed in particolare la determinazione di distanze e fasce di rispetto dei nuovi edifici da eventuali elettrodotti ed altre sorgenti ai sensi del D.P.C.M. 08/07/2003; in caso di installazione di sistemi ed impianti radioelettrici, per telefonia mobile, radiodiffusione, ecc., si dovrà fare riferimento alle seguenti normative: Legge n. 36 del 2001 e D.Lgs. n. 259 del 2003;
12. Vengano attuate idonee prescrizioni costruttive finalizzate a garantire negli edifici previsti il rispetto del livello di riferimento individuato dall'Unione Europea per il gas radon, in riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 101/2020;
13. in fase attuativa venga rivolta particolare attenzione a soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e all'uso di fonti energetiche rinnovabili; in relazione al contenimento dell'inquinamento atmosferico vengano adottate le migliori tecnologie di efficienza e risparmio energetico come previsto dalle NTA del Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria quali misure di efficienza energetica degli edifici indicate all'art. 5 delle suddette norme e l'utilizzo di energie rinnovabili anche per l'illuminazione delle strade e per la segnaletica luminosa (cfr. DD. MM. 26/6/2015; D. Lgs. 192/2005; D. Lgs. 102/2014; L.R. n. 6/2008; D.Lgs. 199/2021, etc.);
14. nell'esecuzione degli edifici vengano rispettati i requisiti igienici sanitari di cui al D.M. Sanità del 05.07.1975 e s.m.i.;
15. nella fase di cantiere vengano rispettate le disposizioni del Piano di risanamento della qualità dell'aria inerente alla riduzione delle emissioni polverose diffuse, prevedendo opportune misure di mitigazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si ritiene che la variante in oggetto sia da escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D. Lgs. n.152/2006, con le raccomandazioni ai sensi dell'art. 12 c.3-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, indicate in premessa.

il Responsabile del Procedimento

Arch. Rossella Ongaretto
(firmato digitalmente)

il Dirigente

Ing. Ilaria Scarso
(firmato digitalmente)



REGIONE
LAZIO